



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 6/25

Dec. n° 6/25

Il giorno 14 maggio 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha provveduto alla **correzione di errore materiale** in ordine alla decisione 6/2025.

Premesso che è pervenuta segnalazione da parte del Presidente del GdG con richiesta di correzione di errore materiale della decisione 6/25. Tale errore materiale è relativo al numero della tessera dei due incolpati sanzionati, infatti agli atti trasmessi al GSN risultava numero della tessera degli incolpati dell'anno 2024 e non quello corretto del 2025. All'uopo è stato comunicato dal Presidente GdG il numero corretto delle tessere member per l'anno 2025 dei due incolpati.

Pertanto con la presente si apporta la correzione della decisione 6/2025 nei confronti di due addetti al percorso sanzionati nella seguente modo: laddove viene indicato il numero tessera di ciascun incolpato bisogna apportare la seguente correzione di errore materiale: Bazzoli Andrea **tessera member 2025 n° 25087572 (errata 24087634) MC "Storo"** e Baiocchi Davide **tessera member 2025 n° 25087007 (errata 24087031) MC "Storo"** .

**Il presente provvedimento di correzione di errore materiale è parte integrante della decisione 6/2025, depositata in data 13.05.2025, e si riporta di seguito la parte della motivazione corretta (indicata in rosso).**

### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 7 maggio 2025, nei confronti di:

**1) BAZZOLI Andrea**, nato *omissis*, tesserato con il M.C. "STORO" con tessera (errata n° 24087634) **member 2025 n° 25087572**, iscritto all'albo degli Addetti al Percorso con tessera n° U03183;

**2) BAIOCCHI Davide**, nato *omissis*, tesserato con il M.C. "STORO" con tessera (errato n° 24087031) **member 2025 n° 25087007**, iscritto all'albo degli Addetti al Percorso con tessera n° U00016;

#### **incolpati di:**

la violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 4 maggio u.s. sul circuito di Ottobiano (PV) nel corso della manifestazione di "Campionato Regionale Motocross", rivolgevano frasi irrispettose nei confronti del Direttore di Gara. In particolare il 1°, BAZZOLI Andrea, ad una richiesta di spiegazioni da parte del predetto DdG circa la mancata esposizione sia delle bandiere gialle che bianche, le rispondeva di "NON ROMPERE" e di "ANDARE A FARE IN CULO". Il 2°, BAIOCCHI Davide, udendo queste esclamazioni offensive da parte del collega BAZZOLI, replicava: "FAI BENE, DILLO A QUELLA PUTTANA".

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 7 maggio 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, il rapporto di gara del DdG ed il rapporto del CdGD, relativi alle esternazioni offensive ricevute dal predetto D.d.G. da parte degli Addetti al Percorso BAZZOLI Andrea e BAIOCCHI Davide, entrambi preposti alla manifestazione cod. LOMMX006 denominata “Campionato Regionale Motocross” disputata il 4.5.2025 presso il circuito di Ottobiano (PV);

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 13.05.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvaleessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 12.05.2025 ore 12.00.

Detta facoltà è stata esercitata da entrambi gli incolpati nei termini assegnati, con dichiarazioni sostanzialmente ammissorie dei fatti loro contestati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la sua competenza sui fatti di cui al deferimento *ex art. 72 RdG*,

**OSSERVA**

In data 4.05.2025 è stata tenuta la competizione denominata “Campionato Regionale Motocross” svoltasi sul circuito di Ottobiano (PV), in qualità di Direttore di Gara era presente la sig.ra M.F. che nel rapporto di gara, contenuto nel fascicolo processuale, rappresenta che a seguito di incidente avvenuto nel corso della manche Junior 85 il direttore tentava di comprendere cosa fosse accaduto ed il motivo della mancata esposizione delle idonee bandiere di segnalazione da parte degli addetti al percorso. Pertanto chiedeva informazioni a mezzo radio agli addetti al percorso che erano interessati alla zona dell'incidente. Alla richiesta di informazioni, avvenuta a mezzo radio, ai due

addetti al percorso riceveva le seguenti risposte: l'uno, BAZZOLI Andrea rispondeva al direttore di gara: *"che erano dieci anni che faceva l'addetto al percorso e di non rompere e di andare a fare in culo"*, l'altro addetto BAIOCCHI Davide, urlava in radio, a cui erano collegati tutti gli addetti al circuito, *"fai bene dillo a quella puttana"*.

A questi volgari e irrispettosi epiteti rivolti al DdG a mezzo radio, a cui erano collegati anche altri addetti al circuito che avevano udito tutte le frasi offensive, il medico di gara si dirigeva nella posizione dei due addetti al percorso per redarguirli ed invitarli ad utilizzare un linguaggio consono all'incarico e soprattutto non scurrile ed offensivo nei confronti di una donna che in quel momento rivestiva l'incarico di Direttore di Gara della competizione. Il direttore di gara rappresentava anche che successivamente i due addetti al percorso presentavano delle scuse per l'accaduto, scuse non accettate dal detto direttore di gara.

I fatti riportati nel rapporto a firma del DdG sono confermati dal Commissario di Gara Delegato nel suo resoconto. Peraltro entrambi gli incolpati hanno fatto pervenire scritti difensivi nei quali sostanzialmente ammettevano gli addebiti e la ricostruzione dei fatti come riportata nel rapporto di gara del DdG.

Così ricostruiti i fatti di cui al deferimento le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti degli addetti al percorso BAZZOLI Andrea e BAIOCCHI Davide, descritte nel capo di incolpazione, riferiscono di fatti gravi e certamente rilevanti dal punto di vista disciplinare atteso che i due incolpati rivestivano il ruolo istituzionale di Addetti al Percorso nel corso della competizione, che le gravi offese sono state rivolte al Direttore di Gara nell'esercizio delle sue funzioni federali, ed inoltre, le stesse offese sono state pronunziate a mezzo radio, e quindi udite da tutta una pluralità di soggetti addetti al circuito che erano in quel momento collegati.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Ed inoltre

l'elemento probatorio è confermato dagli stessi incolpati che hanno ammesso i fatti contestati negli scritti difensivi, allegati al fascicolo processuale.

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione. Proprio il comportamento descritto dal DdG nel suo rapporto è stato poi confermato dai due incolpati attraverso i loro scritti difensivi pervenuti in data 12.05.2025. In ogni caso anche per quanto attiene alla riferibilità delle frasi offensive pronunciate a mezzo radio dai due addetti al percorso, nessun dubbio sussiste sulla corretta identificazione dei due incolpati, ciascuno per le proprie responsabilità, come autori dei gravi fatti contestati.

Pertanto, all'atto della acquisizione degli elementi, appare del tutto provato il contestato deferimento ai sensi degli artt. 1 e 8 del RdG, ed integrati gli estremi delle norme richieste per l'applicazione del regime sanzionatorio. In particolare la condotta contestata integra certamente la violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 1, ma a fortiori integra la norma descritta dall'art. 8 del RdG *"Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali"*, che riporta tassativamente al n° 8.1 *"Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno"*.

#### **Trattamento sanzionatorio.**

Ciò posto, le violazioni di cui si sono resi responsabili gli incolpati BAZZOLI Andrea e BAIOCCHI Davide, attesa la natura della responsabilità e la gravità dei fatti, conducono all'applicazione nei loro confronti di sanzione inibitoria (art. 21 RdG lett. h e g) consistente sia nel ritiro della tessera federale (art. 29 RdG) che nell'inibizione a svolgere le funzioni (art. 30 RdG) dell'attività di addetto al percorso. Sul trattamento sanzionatorio è necessario puntualizzare che i fatti sono di estrema gravità per entrambi gli incolpati, inoltre atteso l'ammissione completa da parte di entrambi dei fatti contestati (rif. memorie difensive in atti), si ritiene che entrambi siano meritevoli della concessione ex art. 45 RdG delle circostanze attenuanti al fine di meglio gradare la sanzione da

irrogare. La sanzione deve essere più severa per il BAIOCCHI Davide atteso il tenore di estrema gravità dell'offesa portata ad una donna che rivestiva il ruolo di Direttore di Gara nel corso dello svolgimento della competizione. Sempre con riguardo al trattamento sanzionatorio da applicare si rileva che le due norme violate (artt. 1 e 8 del RdG) dai due incolpati, consentono l'applicazione congiunta delle due sanzioni inibitorie (art 21 lett. h - g) sia del ritiro della tessera, ex art. 29 RdG, che quella della inibizione a svolgere le funzioni di addetto al percorso ex art. 30 RdG.

**P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1 - 8 - 80 - 21 lett. h), g) - 29 - 30 e 45 del R.d.G., dichiara:

**1) BAZZOLI Andrea**, nato *omissis*, tesserato con il M.C. “STORO” con tessera (errata n° 24087634) **member 2025 n° 25087572**, iscritto all'albo degli Addetti al Percorso con tessera n. U03183;

**responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti ex art. 45 RdG, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera (errata n° 24087634) member 2025 n° 25087572 per mesi quattro (4) con fine sanzione 13.09.2025, ed ex art. 30 RdG la sanzione dell'inibizione a svolgere le funzioni di addetto al percorso - tessera di Addetto al Percorso n. U03183 - per mesi quattro (4) con fine sanzione il 13 settembre 2025.**

**2) BAIOCCHI Davide**, nato *omissis* tesserato con il M.C. “STORO” con tessera (errata n° 24087031) **member 2025 n° 25087007**, iscritto all'albo degli Addetti al Percorso con tessera n. U00016;

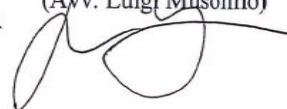
**responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera (errata n° 24087031) member 2025 n° 25087007 per mesi 6 (sei) - fine sanzione 13 novembre 2025 - ed ex art. 30 RdG la sanzione dell'inibizione a svolgere le funzioni di addetto al percorso - tessera di Addetto al Percorso n° U00016 - per mesi sei (6) con fine sanzione il 13 novembre 2025.**

Depositata il 14 maggio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Bazzoli Andrea;

Baiocchi Davide;

Presidente Federale F.M.I.;

Segretario Generale F.M.I.;

Procuratore Federale F.M.I.;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.